

FARMACIE

Per le nuove farmacie in arrivo i concorsi regionali

Sono laureato in farmacia e ho letto con piacere dell'imminente intenzione di aprirne altre cinquemila. Avendo dei risparmi, pensavo di mettermi in proprio. Come posso fare per saperne di più?

Il decreto legge n. 1 del 2012 pubblicato sul supplemento ordinario n. 18 della Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012 contiene alcune novità normative riguardanti settori di attività economiche ritenuti "privilegiati", tra questi le farmacie. L'articolo 11 riguarda proprio il «Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci».

In sintesi le novità salienti introdotte sono le seguenti:

- **Quorum:** è stato modificato il quorum della popolazione per l'apertura di una farmacia, fissandolo a una farmacia ogni 3.000 abitanti, con un preciso calcolo dei resti: nei comuni con più di 9.000 abitanti, si ha la quarta farmacia se la popolazione eccedente è superiore a 500 abitanti; e, nei comuni con popolazione inferiore a 9.000 abitanti, se la popolazione eccedente è superiore a 1.500.

- **Concorso straordinario:** la disposizione stabilisce che entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono provvedere alla revisione straordinaria della pianta organica regionale sulla base dei nuovi quorumi e, nei successivi 30 giorni, devono bandire un concorso straordinario

per titoli ed esami, riservato ai farmacisti non titolari o titolari di farmacia rurale sussidiata, per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti per le quali non sia stata già espletata la procedura concorsuale. Sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti, non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del Comune.

- **Partecipazione associata ai concorsi e valutazione del lavoro in parafarmacia:** stata introdotta per i laureati in farmacia in possesso dei requisiti di legge la possibilità di partecipare per la gestione associata ai concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, sommando i titoli posseduti.

- **Gestione ereditaria:** stabilito che l'avente causa, qualora non sia in possesso dei requisiti richiesti entro sei mesi dalla morte del de cuius, deve comunque cedere la quota di partecipazione.

- **Fondo di solidarietà per le farmacie dei piccoli Comuni:** presso l'Enpaf sarà istituito fondo di solidarietà nazionale per l'assistenza farmaceutica nei Comuni con meno di mille abitanti. Il fondo è finanziato dalle farmacie urbane, attraverso il versamento di una quota percentuale del fatturato dalla farmacia, determinata dall'ente in misura sufficiente ad assicurare

ai farmacisti titolari di farmacia nei centri abitati con meno di mille abitanti il conseguimento di un reddito netto non inferiore al 150% per cento del reddito netto conseguibile da un farmacista collaboratore di primo livello con due anni di servizio. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

- **Più personale nelle farmacie ad alto fatturato:** saranno fissati i livelli di fatturato delle farmacie aperte al pubblico superati i quali i titolari delle farmacie stesse hanno l'obbligo di avvalersi di uno o più farmacisti collaboratori. Tali livelli saranno oggetto di un decreto del ministro della Salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentita la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani.

Detto questo, preciso che gli emendamenti al decreto presentati sia alla Camera che al Senato sono numerosissimi, e si percepisce leggendo i giornali che le modifiche potrebbero essere anche sostanziose. Per saperne di più è necessario quindi attendere la conversione in legge e monitorare poi la fase esecutiva in capo alle Regioni.

Antonio Sturaro
Studio Sturaro

EDILIZIA

Ecco i requisiti per abitare nel sottotetto

A parte il rispetto dell'altezza media ponderale minima di mt. 2,40 con altezza minima di mt. 1,50, e il rispetto delle normative igienico-sanitarie, cosa deve prevedere il recupero abitativo di un sottotetto inteso come nuovo immobile in un condominio?

Se il sottotetto è di proprietà condominiale, la richiesta di utilizzo esclusivo ai fini abitativi da parte del proprietario dell'unità immobiliare situata all'ultimo piano deve essere approvata all'unanimità con assemblea condominiale: ciascun condomino avrà diritto all'indennizzo della parte venduta in base al valore di mercato dell'unità e dovranno essere aggiornate le tabelle millesimali. Nel caso il sottotetto costituisca già pertinenza di unità abitativa all'ultimo piano, il proprietario può presentare pratica edilizia ai fini del recupero abitativo del sottotetto, senza alcuna autorizzazione condominiale nel caso restino inalterate le parti comuni, altrimenti allegando consenso scritto relativamente a modifica di parti comuni.

Arch. Carlo Cominazzini
Arcom 3

FISCO

Nel salasso Imu il vantaggio delle detrazioni

Io e mio marito siamo proprietari al 50% della casa che è la nostra abitazione principale. Per l'Imu ho capito che la detrazione per abitazione principale di 200 euro va divisa 100 e 100. La mia domanda riguarda i 50 euro relativi a nostro figlio di 15 mesi. Come dobbiamo considerarli?

Le nuove detrazioni familiari nell'Imu sperimentale, pari a 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, si applicano a condizione che il figlio risieda anagraficamente nell'abitazione principale. La misura massima della maggiorazione è di 400 euro che, sommata alla detrazione di base, raggiunge quindi la cifra di 600 euro. Va chiarito che questa nuova detrazione, che non ha precedenti nell'Ici, non è legata alla condizione di figlio a carico. Trattandosi di una maggiorazione della detrazione base trovano applicazione le regole relative a quest'ultima: la maggiorazione deve essere suddivisa in parti uguali tra gli aventi diritto, e quindi andrà ripartita tra i genitori comproprietari del fabbricato ove il figlio risiede anagraficamente.

Dott. Filippo Boni
Studio Boni

BREVETTI

Così si certifica la paternità di un software

Per tutelare un software (copyright) è necessario depositarlo presso l'ufficio Siae? Non basta tutelarsi inviandosi una copia sigillata del software tramite raccomandata o altro sistema?

Il software è tutelato secondo la disciplina del diritto d'autore, come fosse una poesia. E per il diritto d'autore ciò che rileva è la paternità dell'opera, l'individuazione concreta che quella specifica poesia sia attribuibile ad un soggetto. In tal senso, la dimostrazione di paternità dell'opera diverrà il campo di prova su cui il sedicente autore dovrà cimentarsi in caso di contestazione. Così nel caso di un software, il suo ideatore dovrà essere in grado di dimostrare di essere proprio lui il soggetto che per primo ha redatto quello specifico codice. In tal senso il deposito presso la Siae può assolvere al compito di garantire questa paternità. Tuttavia la stessa funzione di certezza temporale può essere assolta anche inviandosi una copia del software non tanto con una busta raccomandata tradizionale ma con una semplice posta elettronica certificata.

Avv. Paolo Fortina
NL Studio Legale

In collaborazione con

Professionisti.it

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335

Email info@professionisti.it